



COMUNE di ROTA GRECA

Provincia di Cosenza

Via San Francesco 23, 87010, Rota Greca (CS)

C.F. 00368270781 Tel. 0984.928879

comunerotagreca@asmepec.it

Codice IPA

c_h585

Codice Univoco UFHQQS

Ordinanza del Sindaco

N. 16 DEL 09-07-2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER SVOLGIMENTO EVENTO "SERATA MUSICALE CLUB ROTA CAFE' 2.0".

Il Sindaco

Vista la richiesta del 07.07.2026 a firma del Presidente del Club Rota Café 2.0, Sig.ra Cerasuolo Rosina avente ad oggetto "*Richiesta per l'occupazione del suolo pubblico*" acquisita al Protocollo dell'Ente in pari data con n. 2454;

Atteso che l'evento di cui sopra consiste in una manifestazione con durata non superiore alle 48 ore, a carattere temporaneo, sociale e ricreativo, aperta al pubblico e senza previsione d'ingresso a pagamento;

Visto il Regolamento comunale sul nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.05.2021;

Tenuto conto che la richiedente ha provveduto al pagamento del contributo economico previsto a seguito d'istruttoria curato dal servizio finanziario dell'Ente;

Visti il Piano di Emergenza e di evacuazione *safety e security* prodotto da Tecnico incaricato dalla richiedente ed acquisito al Protocollo dell'Ente in data 09.07.2026 con n. 2509 appositamente predisposto per l'evento, in applicazione e nel rispetto:

- a) Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, "*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva*";
- b) Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento-Ufficio Ordine Pubblico nr 555/OP/0001991/2017/1-datata 7/06/2017, riguardante i dispositivi e le misure da intraprendere a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in occasioni di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano;
- c) Direttiva Gabrielli: "*Safety e Security*" del 07/06/2017;

Preso atto delle dichiarazioni di conformità alle nuove direttive inerenti alla gestione degli eventipubblici;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 14 del 26.08.2022 avente ad oggetto "*Decreto di Nomina della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) del Comune di Rota Greca*"; **Considerato** che, come da suddetto piano di sicurezza, ai fini della corretta applicazione delle procedure di protezione civile, in maniera da garantire l'adeguato dimensionamento e non ostruzione delle vie di fuga e dei percorsi di emergenza, si ritiene di non consentire postazione ambulanti ingombranti e che possano manifestare assembramenti in loro prossimità;

Atteso che, in virtù di quanto sopra, per motivi di protezione civile non è possibile consentire il traffico veicolare nei luoghi di svolgimento dell'evento, e si necessita della regolamentazione delle aree di transito e di sosta sia pedonali che veicolari;

Rilevate, pertanto, le condizioni di eccezionalità, di contingibilità e di urgenza della situazione in essere, per cui sussistono i presupposti di legge al fine della salvaguardia della pubblica incolumità ed protezione civile;

Ritenuto, pertanto, dovere disporre per il divieto di transito al traffico veicolare, con conseguente divieto di sosta e fermata, lungo le strade pubbliche interessate dall'evento, garantendo al contempo il conseguente servizio di ordine pubblico e pubblica sicurezza, di dover regolamentare con ordinanza contingibile ed urgente, nel frangente di svolgimento dell'evento in oggetto, in materia di viabilità temporanea e conseguente inibizione al traffico e alle soste, oltretutto occupazioni di suolo pubblico e viabilità di emergenza;

Atteso che, lo spettacolo musicale / concerto con presenza di palco è caratterizzato da diffusione acustica mediante altoparlanti;

Preso atto che limitatamente alle iniziative musicali non si ritiene di essere in grado di rispettare gli orari ed i limiti acustici previsti dal suddetto Piano, nonché dal DPCM 14.11.1997 e dalla Legge regionale n. 34/2009;

Considerata la finalità degli eventi tendente ad ottenere il coinvolgimento di giovani, cittadini residenti e tutte le attività economiche del paese con l'intento di esaltare i valori positivi di socializzazione e il valore della manifestazione idoneo a costituire una certa attrattiva ed un sicuro richiamo del territorio comunale;

Sentiti i residenti delle abitazioni che insistono nell'area interessata dalla manifestazione;

Considerata l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni acustiche;

Rilevate, pertanto, le condizioni di eccezionalità, di contingibilità e di urgenza della situazione in essere;

Considerato altresì, che nel periodo di svolgimento della manifestazione di cui trattasi, è prevista la presenza di stand e postazioni dedicate alle degustazioni gastronomiche;

Atteso che per motivi di protezione civile e per la tutela della sicurezza pubblica non è possibile consentire la vendita e/o la somministrazione, oltre che l'adoperare, di bevande in bottiglie di vetro e lattine nei luoghi di svolgimento dell'evento;

Richiamata la circolare Prefettura prot. 0049375 del 28/06/2017, avente ad oggetto "Pubbliche Manifestazioni" con la quale si invitano i Sindaci ad adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;

Rilevate, pertanto, anche in materia di vendita e somministrazione di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico, le condizioni di eccezionalità, di contingibilità e di urgenza della situazione in essere, per cui sussistono i presupposti di legge al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e di protezione civile;

Ritenuto, pertanto, dovere disporre il divieto alla vendita e/o la somministrazione, oltre che all'impiego, di bevande in bottiglie di vetro e lattine nei luoghi di svolgimento della manifestazione in oggetto, durante tutto il periodo di svolgimento della stessa;

Ravvisata, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione suddetta, nonché di garantire e tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica, la necessità e l'opportunità di adottare i dovuti provvedimenti contingibili in merito;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare apposito provvedimento contingibile ed urgente, al fine di garantire le procedure di protezione civile;

Visto il T.U., D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 114/1998;

Visto il R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada) e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997;

Vista la Legge regionale n. 34/2009;

Viste le recenti norme in materia di *safety e security*;

Vista la Circolare Prefettizia prot. 0049375 del 28/06/2017;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva”;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento-Ufficio Ordine Pubblico nr 555/OP/0001991/2017/1-datata 7/06/2017, riguardante i dispositivi e le misure da intraprendere a salvaguardia dell'incolumità delle persone, in occasioni di manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano;

Vista la Direttiva Gabrielli: “*Safety e Security*” del 07/06/2017;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

Viste le altre disposizioni normative vigenti in materia;

Sentita ila Polizia Locale;

Sentito il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

Per le ragioni di cui in narrativa

1. CONCEDE

L'occupazione del suolo pubblico di Via Roma di fronte la sede del club Rota Café 2.0 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 dell'11 luglio 2026.

2. AUTORIZZA

Lo svolgimento della programmata manifestazione che si terrà sullo spazio pubblico autorizzato, nelle date e secondo gli orari sopra riportati, nel rispetto delle prescrizioni contenute:

- nella presente Ordinanza (preambolo compreso che, qui richiamato, si intende parte essenziale del presente provvedimento);
- nella normativa vigente in materia.

3. IN MATERIA DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN LATTINE IN AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO:

ORDINA

- È FATTO DIVIETO assoluto alla vendita e/o somministrazione di bevande in vetro e/o in latta, in occasione dei festeggiamenti previsti che si terranno nel centro cittadino, lungo tutto l'arco temporale della manifestazione;
- È FATTO DIVIETO assoluto di utilizzo di bottiglie di vetro o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, durante il periodo e nei luoghi di cui sopra;

DISPONE

- che, durante il periodo e nei luoghi di cui sopra, la somministrazione e la vendita delle bevande dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
- che, durante il periodo e nei luoghi di cui sopra, per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi e alla loro custodia.

4. DISPONE

Il divieto di transito, per qualsiasi mezzo a motore (residenti inclusi) sull'intero tratto stradale di Via Roma (da inizio tratto stradale, intersecazione Via Roma Vico B) dalle ore 20:00 alle ore 24:00 di giorno 11 luglio 2026.

Sarà cura dei soggetti organizzatori, promotori dell'evento, adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, in particolar modo nell'area interessata all'evento, provvedendo all'uopo con proprio personale, adeguatamente riconoscibile dai partecipanti.

Si dà atto che la presente Ordinanza, con formale avviso, può essere in qualsiasi momento revocata per ragioni legate all'ordine e alla sicurezza pubblica.

La presente Ordinanza verrà affissa nei luoghi pubblici del Comune e le verrà data la necessaria diffusione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarne e fare osservare il presente provvedimento.

I divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

5. AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa:

- alla Prefettura di Cosenza;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lattarico (CS);
- alla Stazione dei Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo (CS);
- alla Polizia Locale;
- alla Richiedente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

Dott. Giuseppe De Monte